

26 MAR. 2019



ATTO COSTITUTIVO

Alle ore 20.00 del giorno 13 del mese di marzo 2019, in Bari in Via Marco Partipilo 10, si sono riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, i seguenti Signori:

1. Pietro Romano nato a Bari il 10/07/1971
2. Caterina Romano nata a Bari il 23/11/1960
3. Angela Romano nata a Bari il 14/10/1962
4. Domenica Romano nata a Bari il 25/10/1966

I presenti costituiscono l'associazione "**Angeli da amare**" ODV con sede in Bari Via Marco Partipilo 10, cap 70124 e nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo:

1. Angela Romano Presidente
2. Pietro Romano vicepresidente
3. Caterina Romano Segretario-Tesoriere

Deliberano che il Consiglio rimanga in carica fino al 31 dicembre 2020 e che le cariche di Presidente, di vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere hanno la durata di due anni e dovranno essere rinnovate nel corso della prima assemblea dei soci.

Stabiliscono che l'adesione all'associazione è vincolata alla quota associativa, l'attività è basata sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che lo statuto allegato è parte integrante dell'atto e le quote associative per l'anno 2019 sono:

- ☐ Socio ordinario quota associativa è €. 10.00
- ☐ Socio benemerito quota associativa è €. 50.00
- ☐ Socio giovanile quota associativa è €. 5.00

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 21.00.

Il Presidente
Angela Romano

Il Segretario
Caterina Romano





STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

L'associazione di volontariato "*Angeli da amare*" ODV con sede in Bari Via Marco Partipilo, N.10 è senza scopo di lucro.

L'associazione si ispira ai valori della Costituzione Italiana e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), persegue finalità di solidarietà sociale ed educativa per la protezione dell'ambiente la tutela del verde e la protezione degli animali anche operando in collaborazione con altre organizzazioni aventi lo stesso scopo.

ARTICOLO 2 SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI

Può essere socio dell'Associazione "*Angeli da amare*" ODV qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione.

I soci sono:

- a) onorario,
- b) benemerito,
- c) ordinario,
- d) operatore,
- e) giovanile

L'assemblea decide le quote che i soci dovranno versare

Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire socio onorario, benemerito, ordinario, operatore o giovanili versando la relativa quota.

Le domande vengono esaminate ed approvate dal direttivo. La delibera relativa alla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro trenta giorni dalla presentazione.

La qualifica di socio si perde:

- per volontaria rinuncia;
- per morosità;
- per radiazione, deliberata dal direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione;

Il Socio che arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- a) richiamo scritto da parte del Presidente;
- b) sospensione da uno a tre mesi;
- c) radiazione.





ARTICOLO 3 ORDINAMENTO

Gli organi dell'Associazione sono:

L'assemblea dei soci;

Il direttivo;

Il presidente;

Il vicepresidente;

Il segretario;

Il tesoriere;

I revisori dei Conti.

L'Assemblea dei soci è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente dell'Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci, si intende regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci:

approva eventuali modifiche dello Statuto e i bilanci preventivo e consuntivo;

Il **Direttivo** è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario-tesoriere e da uno o più componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Si riunisce almeno tre volte all'anno per la redazione dei bilanci, le variazioni, i progetti e la programmazione delle iniziative da svolgere.

Il **Presidente** ha la rappresentanza dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il **Vicepresidente**, il **Segretario-Tesoriere**, il componente del direttivo e i revisori dei conti vengono nominati dall'Assemblea.

Il **Segretario-Tesoriere** assicura la continuità organizzativa e concorre al funzionamento dell'Associazione, coadiuva il Presidente nello svolgimento dell'attività e nell'organizzazione degli eventi tiene aggiornato il registro dei soci e redige il verbale delle riunioni del direttivo inoltre è responsabile della gestione amministrativa contabile dell'Associazione, segue l'andamento delle entrate e delle uscite secondo quanto previsto dal bilancio. D'intesa con il Presidente e il vicepresidente predispone lo schema dei bilanci di previsione, le variazioni ed il consuntivo.

Il **Collegio dei Revisori dei conti** è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nella prima seduta eleggono il Presidente. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione economica dell'Associazione. Esamina i conti consuntivi, i bilanci di previsione, le variazioni e redige i pareri.





ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre.

Tutte le cariche sociali sono **gratuite**.

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;
- b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni;
- c) dalla rendita del fondo sociale.

La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dalla Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo e consuntivo annuale redatti dal Tesoriere vengono sottoposti al parere dei Revisori dei conti e all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 RESPONSABILITA' e VARIE

L'Associazione, il Suo Presidente ed ogni altro componente non assumono alcuna responsabilità e nessun onere o obbligo derivante dall'esercizio, dal funzionamento e dalla gestione dell'Associazione

Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

L'Associazione è costituita a tempo **illimitato**.

Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di tutti i soci meno uno.

In caso di scioglimento il fondo comune verrà donato ad altra associazione **senza scopi di lucro**.

Bari, 13.03.2019

Il Segretario
Caterina Romano

Caterina Romano

Il Presidente
Angela Romano

Angela Romano

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il **26 MAR. 2019**
al n. **2537** serie **3**
esatte € **200,002**
Per il Direttore Provinciale

L'INCARICATO
Antonio MARTINADONNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato



**Statuto e
Verbale
modificato ai
sensi del D.lgs
117/2017***

02 MAR 2021



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANNESSIONE SOCI FONDATORI

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 18.00 presso Via Marco Partipilo 10 - Bari si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Angeli da Amare OdV".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 3 del vigente statuto sociale, la sig.ra Angela Romano assume le funzioni di Segretario la sig.ra Caterina Romano.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall'Art. 3 del vigente statuto sociale, contenente il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ingresso Associati Costituenti / Fondatori;
- 2) Volontà espressa di conferma dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione "Angeli da Amare ODV";
- 3) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

nonché la presenza della totalità degli associati di seguito elencati:

Angela Romano

Caterina Romano

Domenica Romano

Pietro Romano

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che l'Associazione "Angeli da Amare ODV.", costituita a Bari - in Via M. Partipilo 10 in data 30/10/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 26/03/2019, con il presente momento della formazione della volontà unanime degli associati, nel rispetto delle prescrizioni di Legge, provvede alla necessaria integrazione del numero dei soci costituenti al fine di conseguire il numero minimo di associati previsto dalla vigente normativa.

Si precisa che il numero di soci costituenti è pari al numero di 4 come evidenziato dall'Atto Costitutivo e Statuto e viene integrato, nel numero di 3 (tre) con l'ingresso a soci costituenti / fondatori il Sig.ri Alessandra Abruzzini, Simona Romano, Daniela De Cemma, presenti all'Assemblea Straordinaria odierna, dopo aver ricevuto copia conforme dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione "Angeli da Amare ODV"

Registrato presso l'Agenzia delle entrate di Bari, con la sottoscrizione del presente verbale di Assemblea Straordinaria, esprimono la volontà di associarsi come associati costituenti / fondatori all'Associazione testè citata e dichiarano di accettare nella totalità il contenuto dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione "Angeli da Amare ODV"

Gli associati costituenti / fondatori Angela Romano, Domenica Romano, Pietro Romano, Caterina Romano

deliberano all'unanimità ed accettano l'ingresso dei Sig.ri Alessandra Abruzzini, Simona Romano, Daniela De Cemma, come soci costituenti / fondatori

Con la presente delibera assembleare, finalizzata ad integrare il requisito del numero minimo di cui all'Art. 32, comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), si delibera all'unanimità degli associati inclusi i nuovi Sig.ri, e si afferma e si riconferma la volontà espressa di essere OdV (organizzazione di volontariato) ai sensi della vigente normativa in materia, nonché quanto riportato nell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione "Angeli da Amare ODV".

Si dà mandato al rappresentante legale (Angela Romano) Presidente della citata Associazione OdV di provvedere agli adempimenti derivanti dall'odierna Assemblea.

La volontà espressa nel presente Verbale di Assemblea Straordinaria integra e garantisce tutti i presupposti di legge necessari ai fini della qualificabilità dell'Associazione ai sensi della normativa vigente, consentendo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, al Registro Regionale del Volontariato.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00 previa redazione del presente verbale. Firme dei costituenti.

firmano tutti i soci

Romano Domenico
Pietro Romano
Angela Romano
Caterina Romano

Alessandro Stuzzini
Giovanni
Piero

Il Presidente

Angela Romano

Il Segretario

Caterina Romano



Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

02 MAR. 2021

Registrato Bari il

al n. 1552 serie 3

ESENTE

L'Incaricato (*)

Andrea CORATTELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

ANGELI DA AMARE – ODV

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Angeli da amare - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Angeli da amare - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: cura ed accudisce animali del territorio di Bari e provincia vaganti o in stato di necessità con relativa accoglienza ed eventuale stallo, prodiga dosi per il loro benessere la loro cura (cani, gatti, volatili, animali da cortile); contenere le nascite incontrollate provvedendo alla sterilizzazione e relativa identificazione a mezzo chip di concerto con uffici ambiente e sanitari; alimentare e somministrare terapie ad animali vaganti stanziati in vari punti del territorio; accogliere eventuali rinunce di proprietà e ricollocarle presso nuove famiglie disponibili; promuovere adozioni per animali recuperati.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: promuovere la sensibilizzazione verso gli animali a mezzo progetti di informatizzazione nei confronti di adulti e bambini; creare eventi per raccolte cibo e fondi da destinare alla cura degli animali.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e

da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.

n.445/2000, purch  non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attivit  di volontariato per le quali   ammessa questa modalit  di rimborso.

La qualit  di volontario   incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario   socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivit  volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attivit  di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attivit  stessa, nonch  per la responsabilit  civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altres  essere riconosciuti in qualit  di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione pu  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivit  svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivit  non pu  essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivit  prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea   organo sovrano ed   composta da tutti i soci e ciascuno associato ha

diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitiva dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal

consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palese tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e

retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua

quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva

diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

